

Codice A1601B

D.D. 27 gennaio 2021, n. 36

DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per attività di eliski in Alta Ossola, all'interno dei siti ZSC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza", IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" nel Comune di Formazza (VCO) - proponente Unione Montana Alta Ossola.



ATTO DD 36/A1601B/2021

DEL 27/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601B - Biodiversità e aree naturali

OGGETTO: DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per attività di eliski in Alta Ossola, all'interno dei siti ZSC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza", IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" nel Comune di Formazza (VCO) - proponente Unione Montana Alta Ossola.

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' "Attività di volo in zone di montagna", nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della "*normativa vigente*" e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I., con l'effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma; è indubitabile infatti che l'individuazione e la valutazione cumulativa delle piazzole relative al territorio dell'Unione Montana interessata rappresenta una semplificazione ed uno snellimento procedurale e temporale.

La valutazione dell'intero sistema di piazzole permette inoltre, nel pieno rispetto dei principi

comunitari in materia di Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e della relativa normativa di recepimento, di verificare congiuntamente l'incidenza complessiva (*effetto cumulativo*) della previsione delle piazzole stesse e delle attività di volo così generate; a tal proposito si sottolinea infatti che la procedura valutativa in argomento avrà come oggetto anche l'individuazione delle piazzole non direttamente ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, in ossequio al concetto della c.d. "*incidenza indiretta*".

Rilevato che la determinazione n. 554 del 19/12/2017 relativa all'autorizzazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per lo svolgimento dell'attività di eliski, avendo durata triennale, risulta scaduta, il Comune di Formazza con nota prot. 3838 del 09/12/2020, essendo stato delegato con deliberazione n. 54 del 22/10/2020 dall'Unione Montana Alta Ossola, ha inviato istanza per l'individuazione delle piazzole di decollo e atterraggio limitatamente al Comune di Formazza (VCO) – all'interno delle ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e ZPS IT1140021 "Val Formazza".

Con nota prot. 123995 del 16/12/2020 il Settore Biodiversità e Aree naturali, a seguito all'istanza succitata, rilevando che la Relazione d'Incidenza inviata dal Comune di Formazza, comprendeva anche piazzole non ad uso esclusivo eliski, ha chiesto all'Unione Montana ed al Comune di Formazza, se l'istanza riguardasse unicamente le piazzole ad uso eliski o anche a quelle ad uso plurimo, sempre nell'ambito del solo comune di Formazza in quanto la deliberazione n. 54 del 22/10/2020 dell'Unione Montana in indirizzo avente ad oggetto "*l.r. 2/2009 e s.m.i. - Art. 28 bis - Attività di volo in zone di montagna – atto di indirizzo per rilascio autorizzazione in deroga finalizzata allo svolgimento dell'attività di Eliski del Comune di Formazza – disposizione procedurali*" si riferiva, nell'oggetto e nel testo, ad una delega di funzioni operante esclusivamente per l'individuazione delle piazzole ad uso eliski.

Con nota prot. n. 1785 del 30/12/2020 l'Unione Montana Alta Ossola, ad integrazione delle decisioni assunte con Deliberazione di Giunta dell'Unione succitata, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 81/2020, con la quale ha esteso i contenuti della deliberazione n. 54/2020 anche alle piazzole ad uso plurimo, pertanto stante la comunicazione successiva di presa d'atto anche delle piazzole ad uso plurimo, la presente determinazione avrà ad oggetto unicamente l'individuazione delle piazzole ad uso eliski, mentre per l'individuazione delle restanti piazzole ad uso plurimo verrà avviato un secondo procedimento dedicato, così come indicato nella nota prot. 3575 del 14/01/2021 del Settore Biodiversità e Aree naturali.

Nella Relazione d'Incidenza, sono state individuate e cartografate 51 piazzole di cui 44 ad uso esclusivo eliski e 7 ad uso plurimo ed eliski. Le piazzole proposte si trovano all'interno del ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" e alcune anche all'interno del ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" che ricomprende il territorio del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero.

In merito alle piazzole di decollo, nella Relazione d'Incidenza vengono individuate 4 piazzole:

- n. 25 Parcheggio Valdo (ex n. 3 Ponte)
- n. 26 Parcheggio San Michele
- n. 34 Riale (ex n. 1 Riale)
- n. 35 Albergo (ex n. 2 Frua)

La collocazione delle piazzole n. 35 e n. 25, peraltro già utilizzata in tutti gli altri anni per il decollo dedicato all'attività di eliski, risultano distanti tra loro circa 6,5km e verranno utilizzate per poter raccogliere agevolmente gli sciatori presso le due località; la piazzola n. 26, di nuova individuazione, si colloca invece ad una distanza di soli 700m dalla n. 25 e come indicato dal

proponente *“essa verrà utilizzata solo qualora non fosse disponibile la piazzola preferenziale n. 25”*. La piazzola n. 34, già precedentemente proposta, non era stata autorizzata perchè prossima ad home-range accertati di aquila reale (*Aquila crysaetos*) ed in seguito nel corso del triennio 2014/2017 è stata inoltre accertata la presenza di un nido di aquila reale nell'area omogenea C, tant'è che, con determinazioni n. 597 del 30/12/2015 e n. 447 del 24/11/2016 l'attività di eliski all'interno dell'area omogenea C era stata interdetta ed il Settore Biodiversità ed Aree Naturali aveva provveduto a dare limitazioni temporali sull'utilizzo delle piazzole “Riale” e “Frua”.

Pertanto per le ragioni sopra espresse si ritiene non assentibile l'individuazione della piazzola n. 34 Riale, mentre si ritiene accettabile l'utilizzo delle piazzole n. 25 Parcheggio Valdo, n. 26 Parcheggio San Michele, utilizzabile in sostituzione della piazzola n. 25 solo qualora questa non fosse disponibile, e n. 35 Albergo limitatamente ai periodi che verranno indicati nelle prescrizioni.

La localizzazione delle piazzole di atterraggio e recupero e delle aree di discesa per l'attività di eliski, come già effettuato per gli precedenti a partire dal 2014, deve rientrare all'interno di aree omogenee e corridoi, identificati con lettere, all'interno dei quali è possibile effettuare l'attività di eliski e l'utilizzo di tali aree sarà quindi collegato all'utilizzo delle singole piazzole. Tuttavia, poiché nella presente Relazione d'Incidenza non viene associato un sistema di aree omogenee e corridoi alle piazzole identificate, l'analisi del progetto è stata effettuata utilizzando la vecchia impostazione presentata dallo stesso proponente, analizzando le piazzole ed i loro impatti cumulativi all'interno delle aree omogenee già note.

Ad ogni area omogenea/corridoio sono collegate le seguenti piazzole di atterraggio e recupero:

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 36, n. 37, n. 38, n. 39, n. 40, n. 50, n. 51, n. 52, n. 64, n. 68, n. 69, n. 70, n. 71, n. 73, n. 78, n. 79,
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n. 43, n. 63, n. 72
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 20, n. 48, n. 49, n. 54, n. 56, n. 57, n. 67, n.77
- B1 – Corridoio passo del Nefelgiù – piazzola n. 46
- B2 – Corridoio Vannino – piazzola n. 42
- C – Area Bruni Morasco – piazzola n. 41
- D1 – Area Frua – piazzola n. 44
- D2 – Area sotto Frua – piazzola n. 45
- E – Area Lago Nero – piazzole n. 47, n. 53, n. 55, n. 76, n. 80
- Fuori area omogenea – piazzole n. 6, n. 27, n. 32, n. 58, n. 59, n. 60, n. 65, n. 66, n. 74, n. 75

Vengono individuate 33 piazzole di atterraggio per la discesa degli sciatori e 14 piazzole per il loro recupero. Tra le piazzole di atterraggio cinque verrebbero utilizzate solo una volta per l'ultima rotazione per poi consentire l'uscita degli sciatori direttamente con gli sci verso il fondovalle (piazzola n. 42, n. 44, n. 45, n. 65, n. 66). Di queste ultime piazzole, essendo già state non ammesse precedentemente per idoneità ambientale alla presenza di galliformi alpini, non risultano tuttora assentibili le piazzole n. 42, n. 44 e n. 45 mentre risultano utilizzabili, nella modalità proposta *“per l'ultima rotazione giornaliera al fine di consentire l'uscita degli sciatori senza la ripresa dell'elicottero”*, le piazzole n. 65 e n. 66.

Nel corso degli anni a partire dal 2014 ed in particolare nell'ultimo triennio 2017/2020 durante l'attività di eliski, grazie ai monitoraggi annuali, sono state raccolte numerose informazioni in merito all'utilizzo delle piazzole ed alla distribuzione degli areali dell'avifauna tutelati dai siti Rete Natura 2000 succitati, nei pressi dei quali le piazzole insistono, e pertanto sono state date via via limitazioni da parte del Settore Biodiversità ed Aree Naturali. Alcune piazzole riproposte nella attuale Relazione d'Incidenza (n. 20, n. 36, n. 41, n. 46) non erano state assentite o erano state interdette successivamente per la presenza accertata di un nido di aquila reale (all'interno dell'area

omogenea C “Area Bruni Morasco”) o per l’elevata idoneità ambientale accertata per i galliformi alpini (aree omogenee B1 “Corridoio passo del Nefelgiù” e B2 “Corridoio Vannino”, D1” Area Frua n. 5 “e D2 “Area sotto Frua“) . Altre piazzole di nuova individuazione invece (n. 6, n. 32, n. 27, n. 43, n. 47, n. 53, n. 58, n. 59, n. 60, n. 63, n. 64, n. 74, n. 75, n. 77, n. 78, n. 79) risultano localizzate in aree di idoneità ambientale per le specie tutelate oppure a ridosso di altre piazzole già individuate ed assentite e quindi, nell’ottica di una razionalizzazione dell’utilizzo e della dislocazione delle stesse, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente naturale e la difesa dall’inquinamento acustico così come previsto dalla normativa vigente, verrà operata una riduzione delle stesse.

In relazione invece all’utilizzo delle piazzole limitrofe al Parco dell’Alpe Veglia Devero nell’area omogenea A “Area Sabbioni” e B “Area Lago Vannino “ (n. 68, n. 54, n. 67, n. 56) si prende atto della loro ricollocazione ad una distanza di almeno 150 m dal confine della succitata area protetta decorrente lungo tutta la cresta, al fine di limitare e contenere il disturbo acustico ai confini del Parco stesso.

Si ritiene in ogni caso opportuno, vista la loro vicinanza con l’area Parco, un utilizzo ridotto in termini di numero di atterraggi consentiti così come indicato nelle successive prescrizioni.

Relativamente ai contenuti del “*Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore del territorio del Comune di Formazza*”, la proposta di periodo di utilizzo delle piazzole per l’attività di eliski, precedentemente consentito da Dicembre a Febbraio, viene ora esteso dal proponente al 15 Maggio raddoppiando il periodo di eventuale utilizzo delle piazzole e creando quindi una sovrapposizione importante con l’utilizzo dei velivoli a motore per uso plurimo, interferendo altresì nel periodo riproduttivo di ulteriori specie oltre quelle finora considerate per l’eliski. Come accordato in altre realtà piemontesi in cui attualmente si pratica l’eliski, si ritiene accettabile l’espletamento dell’attività fino al 30 aprile mentre, per le piazzole limitrofe al Parco dell’Alpe Veglia Devero nell’area omogenea A “Area Sabbioni” e B “Area Lago Vannino” si conferma l’utilizzo delle stesso da Dicembre a Febbraio.

In merito alla metodologia utilizzata per categorizzare le piazzole si ritiene accettabile l’approccio, ma non del tutto condivisibile la classificazione dei punteggi associati alla stagionalità e degli impatti indiretti ai quali invece si sarebbe dovuto dare maggior peso.

Infine per quanto riguarda le misure di mitigazioni proposte e consistenti in una riduzione dell’utilizzo delle piazzole in termini di atterraggi e decolli a seconda della categoria di piazzola individuata, si ritiene che la riduzione operata non sia sufficiente a garantire la mitigazione del disturbo antropico vista anche l’estensione del periodo di utilizzo delle piazzole fino al 30 Aprile. Pertanto, come già fatto precedentemente, verranno definiti ulteriori termini di utilizzo delle piazzole assentite nelle successive prescrizioni.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016
- D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 relative "Misure di conservazione sito specifiche" relative rispettivamente alla ZSC IT 1140004 ed alla ZSC/ZPS IT 1140016
- vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 18/12/2020 prot. n.125215/A16.01.B, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 31/12/2020
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

1. di esprimere giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza, con validità per le stagioni invernali nel periodo 2020/2023, rispetto alla proposta di individuazione delle piazzole ad utilizzo eliski di decollo ed atterraggio di seguito elencate:

Decollo

- n. 25 Parcheggio Valdo (ex n. 3 Ponte)
- n. 26 Parcheggio San Michele
- n. 35 Albergo (ex n. 2 Frua)

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 37, n. 38, n. 39, n. 40, n. 50, n. 51, n. 52, n. 68, n. 69, n. 70, n. 71, n. 73
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n. 72
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 48, n. 49, n. 54, n. 56, n. 67
- E – Area Lago Nero – piazzole n. 55, n. 76, n. 80
- Fuori area omogenea – piazzole n. 65, n. 66

a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, nonché le DGR n. 7-4703 del 27/02/2017 e DGR n.

21-4635 del 06/02/2017 relative “Misure di conservazione sito specifiche” relative ai siti interessati, che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di non assentire, per le motivazioni espresse in premessa, all’individuazione ed all’utilizzo, in relazione all’attività di eliski delle piazzole di decollo ed atterraggio per discesa e recupero di seguito elencate:

Decollo

- n. 34 – Riale

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 36, n. 64, n. 78, n. 79,
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n. 43, n. 63
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 20, n. 57, n.77
- B1 – Corridoio passo del Nefelgiù – piazzola n. 46
- B2 – Corridoio Vannino – piazzola n. 42
- C – Area Brunni Morasco – piazzola n. 41
- D1 – Area Frua – piazzola n. 44
- D2 – Area sotto Frua – piazzola n. 45
- E – Area Lago Nero – piazzole n. 47, n. 53
- Fuori area omogenea – piazzole n. 6, n. 27, n. 32, n. 58, n. 59, n. 60, n. 74, n. 75

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l’obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 dicembre e al 30 aprile tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell’art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;
- b. quotidianamente l’attività di eliski può riguardare piazzole di una sola delle aree omogenee/corridoi precedentemente individuati (comprese le eventuali sotto-aree o i corridoi identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea);
- c. l’utilizzo delle piazzole di decollo n. 35 “Albergo” potrà avvenire limitatamente al periodo che va dal 1 dicembre al 31 gennaio; a partire dal 1 febbraio, e fino a chiusura dell’attività al 30 aprile, le partenze dell’elicottero dovranno avvenire esclusivamente dalla piazzola n. 25 “Parcheggio Valdo” e, solo qualora questa non fosse accessibile, dalla piazzola di riserva n. 26 “Parcheggio San Michele”;
- d. ad esclusione delle piazzole indicate nel successivo punto e) l’utilizzo delle piazzole di atterraggio nelle aree omogenee A “Area Sabbioni”, B “Lago Vannino” ed E “Area Lago Nero” è consentito per un massimo di 10 giorni al mese, mentre l’utilizzo della piazzola n. 43, nell’area A1 “Corridoio Pian dei Camosci”, è consentito per un massimo di 5 giorni al mese;
- e. l’utilizzo delle piazzole di atterraggio nell’area A “Area Sabbioni” n. 68 e B “Area Lago Vannino” n. 54, n. 67, n. 56, vista la loro vicinanza con il confine del Parco, dovranno essere utilizzate con la limitazione di non più di 2 atterraggi per ognuna delle piazzole nell’arco della giornata e per un massimo di 8 giorni al mese;
- f. Le piazzole n. 65 e 66 dovranno essere utilizzate solo una volta al giorno, indipendentemente dall’utilizzo dell’area omogenea, per l’ultima rotazione per poi consentire l’uscita degli sciatori, senza la ripresa dell’elicottero, direttamente con gli sci verso il fondovalle.

4. di richiedere all’Unione Montana Alta Ossola di recepire, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell’art. 28 bis e per gli effetti del comma 10, art. 43 l.r. 19/2009, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 del presente provvedimento;

5. di rammentare che l'esercizio dell'attività di eliski, così come definito dall'art. 28 bis comma 5 *“il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuoripista degli sciatori trasportati”*, è subordinata all'espletamento della procedura di V.I. che sarà espressa con provvedimento separato;

6. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6, art. 28 bis della l.r. 2/2009, in caso di esito positivo della V.I. di cui al precedente punto 5;

7. di stabilire che, la documentazione utile alla V.I. relativa alle piazzole dedicate ad uso plurimo diverso dall'eliski, verrà condotta anche alla luce delle risultanze del provvedimento testé adottato in ossequio al concetto di *“incidenza cumulativa”*.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari